



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del **Consiglio Comunale** Seduta del **30 novembre 2013** n. **69**

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui Servizi (TARES). Esame ed approvazione modifiche.

L'anno **duemilatredici** il giorno **30** del mese di **novembre** alle ore **15,15** in Ortona, presso la sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 2^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

d'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

X	
---	--

2 - CIERI Tommaso

X	
---	--

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

5 - DE IURE Domenico

X	
---	--

6 - DI MARTINO Remo

X	
---	--

7 - DI SIPIO Nadia

X	
---	--

8 - FRATINO Nicola

X	
---	--

09 - MARINO Patrizio

X	
---	--

10 - MENICUCCI Luigi

X	
---	--

11 - MONTEBELLO Claudio

X	
---	--

12 - MUSA Franco

X	
---	--

13 - NAPOLEONE Giulio

X	
---	--

14 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

15 - SCHIAZZA Simonetta

X	
---	--

16 - TUCCI Enzo

X	
---	--

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **17** e assenti n. **0** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona sul punto 6 all'ordine del giorno l'assessore Gianluca Coletti.

Interviene il consigliere Napoleone, come da resoconto allegato, che propone un emendamento.

A questo punto il Presidente propone una breve sospensione della seduta.

Alle ore 18,45 la seduta riprende e sono presenti in aula i seguenti 16 componenti il Consiglio comunale: Sindaco, Castiglione, Cieri, Cocciola, Coletti, De Iure, Di Martino, Di Sipio, Fratino, Marino, Menicucci, Montebello, Napoleone, Scarlatto, Schiazza e Tucci.

Il presidente mette a votazione l'emendamento presentato dal consigliere Napoleone, che viene approvato all'unanimità dai presenti.

A questo punto il presidente mette a votazione la proposta di delibera così emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06.12.2011, 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2013, del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 02.10.2013, esecutiva, è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES);

VISTO l'art. 52, comma 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo"*;

VISTO il comma n. 381 dell'articolo 1 della L. 24.12.2012 n. 228 che, per l'anno 2013 ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. ed i.;

VISTO l'ulteriore differimento al 30 settembre 2013 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, disposto dall'art. 10 del D.L. 08.04.2013 n. 35, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013 n. 64;

VISTO l'ulteriore differimento al 30 novembre 2013 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, disposto dall'art. 8 del Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013 n. 124;

RITENUTO opportuno e necessario apportare al menzionato regolamento alcune modifiche, al fine di perfezionarne il contenuto normativo, sia sotto il profilo dell'introduzione e puntualizzazione di benefici ad alcune categorie di soggetti passivi del Tributo, sia sotto il profilo dell'adeguamento alle recenti disposizioni di legge (D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n. 124), concedente margini di manovra alle amministrazioni comunali in materia per l'anno 2013;

RITENUTO, pertanto, di apportare a detto regolamento le seguenti rettifiche ed integrazioni:

1) All'art. **16** ad oggetto "**Riduzioni tariffarie**":

- aggiungere al comma 1, dopo la lettera c), la lettera d), nel testo che segue:

d) locali relativi ad utenze domestiche con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, riduzione del 30%;

- aggiungere il comma 6, nel testo che segue:

6. Le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota fissa e variabile. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti recuperati	Riduzione del tributo
Fino al 20%	Zero
Dal 21 al 35%	30%
Dal 36 al 50%	40%
Dal 51 al 70%	50%
Oltre il 70%	60%

Ai fini del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa.

Resta salva la possibilità, per l'Ufficio competente, di individuare la quantità percentuale di rifiuti avviata a recupero/smaltimento diretto da parte del contribuente in maniera deduttiva, tenendo conto: della tipologia dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti, della dimensione della superficie assoggettata a tassazione, con particolare riferimento al contenuto dei documenti (contratti, bolle, fatture) comprovanti sia la quantità dei rifiuti smaltiti direttamente che i costi sostenuti dal contribuente per tale attività, del rapporto di servizio della società incaricata del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di qualunque altro elemento utile scaturente da documenti ufficiali e sopralluoghi.

La riduzione di cui sopra verrà applicata all'annualità di riferimento in via presuntiva, tenendo conto delle dichiarazioni presentate, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Le riduzioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del Decreto legge 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214.

2) All'art. **17** ad oggetto "**Agevolazioni**",

- al comma 1, dopo le parole disabilità certificata, sostituire le parole "ai sensi della L. n. 104/1992" con le parole "in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, con invalidità non inferiore al 100% oppure di persona non vedente, così come definito dal comma 2 dell'art. 1 della L. 12.03.1999 n. 68,";
- al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere: La condizione di disabilità grave o cecità deve essere attestata dal certificato di riconoscimento dell'invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

3) All'art. **29** ad oggetto "**Disposizioni per l'anno 2013**", aggiungere il comma 3, nel testo che segue:

1. Se il Comune si avvale della facoltà di cui all'art. 5, comma 4-quater del D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n. 124, i costi del servizio e le relative tariffe sono determinate sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012, con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, nelle misure che saranno stabilite per detto esercizio 2013, applicando il regime di esenzioni, riduzioni, agevolazioni in essere al 31.12.2012.

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria di questo Ente

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. ed i.;

Sulla scorta dell'emendamento approvato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

-Per quanto esposto in premessa, costituente motivazione del presente atto ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m. e i., di apportare al "Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 in data 02.10.2013, esecutiva, le seguenti modifiche:

1) All'art. 16 ad oggetto "**Riduzioni tariffarie**":

- aggiungere al comma 1, dopo la lettera c), la lettera d), nel testo che segue:

d) locali relativi ad utenze domestiche con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, riduzione del 30%;

- aggiungere il comma 6, nel testo che segue:

6. Le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota fissa e variabile. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti recuperati	Riduzione del tributo
Fino al 20%	Zero
Dal 21 al 35%	30%
Dal 36 al 50%	40%
Dal 51 al 70%	50%
Oltre il 70%	60%

Ai fini del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie

assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa.

Resta salva la possibilità, per l'Ufficio competente, di individuare la quantità percentuale di rifiuti avviata a recupero/smaltimento diretto da parte del contribuente in maniera deduttiva, tenendo conto: della tipologia dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti, della dimensione della superficie assoggettata a tassazione, con particolare riferimento al contenuto dei documenti (contratti, bolle, fatture) comprovanti sia la quantità dei rifiuti smaltiti direttamente che i costi sostenuti dal contribuente per tale attività, dei rapporti di servizio della società incaricata del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di qualunque altro elemento utile scaturente da documenti ufficiali e sopralluoghi.

La riduzione di cui sopra verrà applicata all'annualità di riferimento in via presuntiva, tenendo conto delle dichiarazioni presentate, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Le riduzioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del Decreto legge 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214.

2) All'art. **17** ad oggetto "**Agevolazioni**",

- al comma 1, dopo le parole disabilità certificata, sostituire le parole "ai sensi della L. n. 104/1992" con le parole "in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, con invalidità non inferiore al 100% oppure di persona non vedente, così come definito dal comma 2 dell'art. 1 della L. 12.03.1999 n. 68,";
- al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere: La condizione di disabilità grave o cecità deve essere attestata dal certificato di riconoscimento dell'invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

3) All'art. **29** ad oggetto "**Disposizioni per l'anno 2013**", aggiungere il comma 3, nel testo che segue:

3) Se il Comune si avvale della facoltà di cui all'art. 5, comma 4-quater del D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n. 124, i costi del servizio e le relative tariffe sono determinate sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012, con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, nelle misure che saranno stabilite per detto esercizio 2013, applicando il regime di esenzioni, riduzioni, agevolazioni in essere al 31.12.2012.

- Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato ed aggiornato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

-di dare mandato al Dirigente del Settore servizi finanziari di prevedere per l'anno 2014, nei limiti dei vincoli di bilancio e normativi, ulteriori agevolazioni ai nuclei familiari con componenti con disabilità riconosciuta dalla Legge 104/1992, graduandole alla situazione economica e patrimoniale, come l'ISEE.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente separata votazione unanime, espressa per alzata di mano:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m. ed i.”

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to. **T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 24 dicembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 24 dicembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**